Il Ministro della cultura

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il "Regolamento"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, ed in particolare, l'art. 4 recante le definizioni di «dato personale», «trattamento», «titolare», «responsabile», «interessato», «violazione dei dati personali»;

VISTO il decreto ministeriale 24 maggio 2018, con il quale vengono designati i Responsabili del trattamento dei dati personali nell'ambito del Ministero;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati",* che interviene a modificare il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;

VISTO il decreto ministeriale 5 settembre 2024 rep. 270 recante *"Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura"*;

CONSIDERATO che Ministero della Cultura, nel complesso delle sue articolazioni organizzative, è Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali, in conformità all'art. 4 Regolamento (UE) 2016/679 che individua come titolare del trattamento *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le Qualità e i mezzi del trattamento dei dati personali"*;

CONSIDERATO che il nuovo assetto organizzativo del Ministero, definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57 e dal decreto ministeriale 5 settembre 2024 rep. 270, richiede un aggiornamento della disciplina interna in materia di protezione dei dati personali;

RITENUTO necessario sostituire il decreto ministeriale 14 marzo 2019, rep. n. 147 alla luce del quadro normativo vigente e della riorganizzazione del Ministero lasciando impregiudicate, fino alla scadenza, le nomine adottate sotto la vigenza del suddetto decreto;

Il Ministro della cultura

D E C R E T A

Articolo 1
(*Definizioni di dato personale e di trattamento*)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni contenute nell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 e nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Articolo 2
(Titolarità del trattamento)

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della cultura.
2. In conformità alla struttura organizzativa del Ministero della cultura, i soggetti mediante i quali il Ministero esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza, sono il Capo di Gabinetto, i Capi Dipartimento, i Direttori di Direzioni generali e i Direttori di Istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale generale e non generale.
3. Il Titolare, in conformità all'art. 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003, può affidare specifici compiti e funzioni, connessi al trattamento dei dati, a dirigenti o a capi di strutture, che da essi dipendono, designandoli espressamente ed emanando apposite istruzioni. I soggetti designati svolgono i compiti e le funzioni ad essi affidati nell'ambito delle proprie competenze per i trattamenti connessi ai processi di cui sono responsabili.

Articolo 3
(*Funzioni del Titolare*)

1. I soggetti di cui all'art. 2, nell'ambito delle strutture cui sono preposti e dell'organizzazione definita dal D.P.C.M 15 marzo 2024, n. 57 e dal D.M. 5 settembre 2024, n. 270, assicurano il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento e dalla normativa nazionale vigente in capo al Titolare del trattamento.
2. Tali soggetti curano l'attuazione, ciascuno nell'ambito delle proprie strutture e nel rispetto delle proprie competenze, delle misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire e dimostrare che il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alle disposizioni del Regolamento, nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ii.
3. Ai soggetti di cui all'art. 2 sono altresì affidati i seguenti compiti:
   a) allorché due o più titolari determinino congiuntamente finalità e mezzi del trattamento, definire mediante accordo interno tra *Contitolari* finalità, mezzi di trattamento e rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi previsti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento;
   b) avvalendosi delle funzioni di coordinamento dei *Designati al trattamento,* di cui all'art. 8 del presente decreto, designare gli *autorizzati al trattamento* dei dati personali, fornendo adeguate istruzioni per il loro corretto trattamento;

c) stipulare i contratti o altri atti giuridici di cui all'art. 28, comma 3, del Regolamento, per disciplinare il rapporto con il Responsabile del trattamento di cui all'art. 6 del presente decreto;
d) notificare al Garante della protezione dei dati personali le violazioni dei dati personali (cd. *data breach)*; provvedere alla notifica e alla comunicazione della violazione agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento, secondo quanto disposto all'art. 7 del presente decreto, e darne informativa al Responsabile della protezione dei dati personali - RPD;
e) nominare un *Referente* del Responsabile della protezione dei dati personali - RPD*,* nell'ambito della propria struttura, che agevoli le comunicazioni con l'ufficio di Supporto al Responsabile della protezione dei dati personali - RPD in materia di protezione dati, facilitandone gli adempimenti conseguenti e attuandone le indicazioni ricevute;
f) effettuare l'analisi del rischio e la valutazione dell'impatto (cd. *DPIA)* di cui all'art. 35 del Regolamento;
g) adottare misure appropriate al fine di garantire l'esercizio dei diritti di coloro i cui dati personali sono oggetto del trattamento (cd. interessati), come previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento: diritti di accesso, rettifica, cancellazione (cd. *diritto all'oblio),* limitazione, portabilità dei dati, opposizione al trattamento e a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione;
h) verificare la corretta predisposizione delle informative e curarne il costante aggiornamento in conformità all'art. 13 del Regolamento.

Articolo 4
(*Registro delle attività di trattamento*)

1. Il Direttore Generale della Direzione Generale Digitalizzazione e Comunicazione, avvalendosi del supporto tecnico-operativo del Responsabile della protezione dei dati personali - RPD, cui sono attribuite funzioni di supporto e consulenza nei confronti del Titolare, indica agli Uffici del Ministero della Cultura, con proprio atto, le modalità operative per l'organizzazione del Registro delle attività di trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento.
2. I soggetti di cui all'art. 2 provvedono alla tenuta e all'aggiornamento del Registro dei trattamenti, con riferimento agli ambiti di competenza delle strutture cui sono preposti.
3. La Direzione generale Digitalizzazione e Comunicazione assicura la disponibilità di una procedura informatizzata di cui le strutture si avvalgono per la gestione del Registro.

Articolo 5
(*Responsabile della protezione dei dati personali – RPD*)

1. Con decreto ministeriale è nominato il Responsabile della protezione dei dati personali - RPD del Ministero della Cultura, designato tra i soggetti interni o esterni all'Amministrazione, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 37 del Regolamento.
2. Il RPD assolve ai compiti previsti dall'art. 39 del Regolamento e agli eventuali altri compiti affidati allo stesso dal decreto ministeriale di nomina.
3. Ai fini dello svolgimento dei compiti attribuiti, qualora non sia stato appositamente individuato con contratto di servizi un operatore economico, al RPD è assegnato personale di supporto che presenti specifiche competenze giuridiche, informatiche, di analisi e reingegnerizzazione di processi, di *risk assessment* e *risk management.*

4. Ai sensi del D.M. 5 settembre 2024, n. 270, la Direzione Generale Digitalizzazione e Comunicazione assicura, per il tramite del suo Servizio II "Sicurezza informatica e dei flussi documentali", l'organizzazione e gestione dell'Ufficio del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) ed il coordinamento delle attività della Struttura di Supporto al RPD, al fine di coadiuvare il Responsabile Protezione Dati nell'adempimento della funzione attribuita.
5. Il Ministero sostiene il RPD nell'esecuzione dei compiti ad esso affidati, assicurando l'autonomia e le risorse necessarie per assolverli, come previsto dall'articolo 38 del Regolamento.

Articolo 6
(*Responsabile del trattamento*)

1. Il Responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, distinto dal Ministero quale Titolare del trattamento, che tratta dati personali per conto del Titolare, ai sensi dell'articolo 4, punto 8, del Regolamento.
2. L'incarico di Responsabile del trattamento discende da contratto o altro atto giuridico, sottoscritto dal Titolare del trattamento o, per suo conto, dal soggetto che ne esercita le funzioni ai sensi dell'art. 2.
3. Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali in applicazione di quanto espressamente previsto nel contratto o in altro atto giuridico, ai sensi degli artt. da 28 a 31 del Regolamento.
4. Il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, del Regolamento, può nominare sub-responsabili solo previa autorizzazione scritta del Titolare competente.

Art. 7
(*Violazione dei dati - data breach*)

1. La violazione dei dati personali o *data breach* consiste in una violazione della sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
2. Chiunque, nell'ambito del Ministero, venga a conoscenza di un evento che possa costituire una violazione dei dati personali è tenuto a darne immediata segnalazione, tramite il proprio superiore gerarchico o secondo le procedure interne adottate dal Titolare, al soggetto che esercita le funzioni di Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 2. Parimenti, il Responsabile del trattamento informa il soggetto che esercita le funzioni di Titolare del trattamento tempestivamente, dopo essere venuto a conoscenza della violazione.
3. Il soggetto che esercita le funzioni di Titolare del trattamento notifica la violazione dei dati personali al Garante della protezione dei dati personali senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, a meno che risulti improbabile che la violazione determini un rischio per la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. La notifica deve contenere almeno gli elementi indicati all'art. 33, comma 3 del Regolamento.
4. Qualora la notifica al Garante della protezione dei dati personali venga effettuata oltre le 72 ore, deve essere corredata dei motivi del ritardo.
5. I soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto, con il supporto del RPD, sono tenuti a notificare le violazioni dei dati personali al Garante della protezione dei dati ai sensi dell'art. 33 del Regolamento, e a comunicarle altresì agli interessati ai sensi dell'art. 34 del Regolamento.

6. Ulteriori specifiche modalità operative per la notifica, la comunicazione e la gestione dei casi di violazione dei dati personali possono essere supportate da soluzioni applicative messe a disposizione dalla Direzione generale Digitalizzazione e Comunicazione.

Art. 8

(*Designati al trattamento*)

1. I dirigenti di II fascia ed i funzionari con incarico direttivo delle articolazioni periferiche del Ministero della Cultura, che trattano dati personali in relazione alle competenze attribuite o comunque esercitate presso gli Uffici che dirigono, sono *Designati al trattamento* ed operano sotto l'autorità e nell'ambito dell'assetto organizzativo di chi esercita le funzioni di Titolare del trattamento, in ossequio all'art. *2-quaterdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Per quanto di competenza, al Designato al trattamento sono attribuite, alla luce del principio di *accountability* che informa il Regolamento, funzioni di coordinamento e attuazione degli adempimenti tecnico-organizzativi in materia di trattamento e protezione dei dati personali, al fine di adempiere alle attività previste dalla normativa vigente all'interno di strutture complesse e articolate territorialmente.
3. I designati al trattamento di cui al comma 1 sono nominati dai soggetti di cui all'art. 2 comma 2 del presente decreto, da cui afferiscono.

Art. 9

(*Autorizzati al trattamento*)

1. È autorizzato al trattamento dei dati personali il personale in servizio a qualunque titolo che, per esigenze connesse alle mansioni o funzioni attribuite, effettua operazioni di trattamento sotto l'autorità del Titolare del trattamento o dei soggetti da esso designati ai sensi del presente decreto, salvo diverse determinazioni dei soggetti di cui all'art. 2.

Art. 10

(*Formazione del personale*)

1. La Direzione generale Risorse Umane e Organizzazione, in collaborazione con la Direzione generale Digitalizzazione e Comunicazione, assicura la programmazione e l'organizzazione delle attività formative del personale per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo.

Roma, 30 gennaio 2026

IL MINISTRO

Firmato digitalmente da

ALESSANDRO GIULI

CN = ALESSANDRO GIULI
O = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT